

# STUDIO CANTONI

## CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

N. 50 DEL 31.08.2022

### **BONUS 200 EURO PER LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI**

Dovrebbe essere pubblicato a giorni sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze contenente le condizioni, le regole e le modalità di accesso al bonus di 200 euro previsto dal D.L. n. 50/2022, convertito con modifiche in l. n. 91/2022 per i lavoratori autonomi e professionisti.

Il suddetto Decreto ha previsto il riconoscimento di una indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi e i professionisti che:

- risultano iscritti alle gestioni previdenziali INPS o agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/2022 (Casse previdenza);
- non abbiano percepito, sotto altro titolo e per altre motivazione, il bonus come Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti o Indennità una tantum per pensionati
- nel periodo di imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro;
- abbiano effettuato, entro la data del 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020 (tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data suddetta);

Le domande per l'ottenimento dell'indennità dovranno essere presentate dai beneficiari all'INPS ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti.

Le modalità di presentazione saranno definite dai singoli enti previdenziali che procederanno all'erogazione secondo l'ordine cronologico delle domande presentate e accolte.

Per quanto riguarda il termine di presentazione della domanda questo non risulta ancora stabilito ma secondo un'ipotesi potrebbe essere dal 15 settembre.

### **NOTIFICA POSTALE DELL'ACCERTAMENTO**

La Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, ha confermato la legittimità da parte dell'amministrazione finanziaria, al recapito, anche per gli atti di accertamento impositivi, tramite posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

La vicenda processuale prende le mosse da un contribuente che, ricorrendo in sede di legittimità, riteneva viziata la notificazione di un atto di accertamento effettuata dall'ufficio in via diretta a mezzo del servizio postale, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 14 della legge

n. 890/1982 e 60 del Dpr n. 600/1973, nonché degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

In breve, secondo il ricorrente, la notifica dell'atto tributario doveva ritenersi giuridicamente inesistente perché effettuata da un soggetto non autorizzato dall'ufficio, ovvero tramite un agente postale e non da un messo notificatore speciale.

La Corte Suprema ha respinto il ricorso, affermando la piena legittimità dell'iter notificatorio utilizzato dall'ufficio e precisando che l'articolo 29, comma 1, lettera a), del Dl n. 78/2010 “nulla ha innovato riguardo alla notifica dell'atto impositivo, limitandosi a prevedere, in considerazione della necessità di operare la «concentrazione della riscossione nell'accertamento», che l'avviso di accertamento rechi anche l'intimazione ad adempiere agli obblighi di pagamento contenuti nell'atto c.d. impositivo”.

In particolare, la Cassazione ha evidenziato che nessuna modifica è stata apportata all'articolo 14 della legge n. 890/1982 “*che continua a prevedere «la notificazione degli avvisi [...] che per legge devono essere notificati al contribuente», «a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari», senza alcuna distinzione tra i vari tipi di atti, impositivi o impositivi»*”.

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo

Avv. Loreta Bianco